



COMUNE DI SAN PIETRO A MAIDA
(Provincia di Catanzaro)

**REGOLAMENTO PER
L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 18/06/2010

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento, disciplina il funzionamento della Commissione Comunale di vigilanza sui locali e/o luoghi di pubblico spettacolo, quale organo collegiale amministrativo perfetto, previsto dall'articolo 141 del Regolamento di esecuzione del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con Regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, come modificato dall'articolo 4 del D.P.R. 28 maggio 2001 n. 311, a sua volta modificato dal D.P.R. 06 novembre 2002 n. 293.

ART. 2
ATTIVITÀ DISCIPLINATA

La Commissione Comunale tecnica di vigilanza, incaricata di valutare l'idoneità dei luoghi e locali sede di pubblico trattenimento e spettacolo, opera per l'applicazione dell'articolo 80 del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza ai fini del rilascio delle licenze di pubblico spettacolo e trattenimento pubblico di cui agli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del D.P.R. n. 616/1977.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti della Commissione sono sostituiti, ferme le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti o in quello dei geometri, che attesta la rispondenza del locale oppure dell'impianto alle regole tecniche vigenti, stabilite con decreto del Ministero dell'Interno del 19 agosto 1996 e successive modifiche.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141 bis e 142 del regio Decreto 6 maggio 1940 n. 635, per valutare l'idoneità e locali sede di pubblico trattenimento e spettacolo, salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richieda una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per quegli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente per i quali la Commissione di vigilanza sia quella provinciale o comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

E' sempre prescritta la verifica della Commissione provinciale di vigilanza e sono fuori dal campo di applicazione del presente regolamento i seguenti casi:

- a) Quando la verifica debba essere fatta su locali cinematografici o teatrali o per spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori;
- b) Quando la verifica debba essere fatta per altri locali o impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
- c) Per i parchi di divertimento e per le attrezzature di divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro della Sanità.

ART. 3
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione comunale di vigilanza è così composta:

- a) Sindaco o suo delegato che la presiede;
- b) Responsabile della Polizia Municipale e Locale o suo delegato;

- c) Dirigente medico dell'organo sanitario pubblico o suo delegato;
- d) Responsabile dell'Area Tecnica comunale o suo delegato;
- e) Comandante Provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
- f) N. 1 esperto in elettrotecnica.

Per garantire il regolare funzionamento della Commissione comunale di vigilanza si prevede la nomina di un supplente del componente esterno effettivo esperto in elettrotecnica.

Si prevede, altresì, la possibilità di nominare di volta in volta un esperto in acustica o in altra disciplina tecnica, a seconda delle dotazioni tecnologiche del locale o dell'impianto da verificare, compreso un tecnico esperto in giochi meccanici elettromeccanici o elettronici quando siano impiegati nello spettacolo da verificare.

Qualora si tratti di impianti sportivi, sarà nominato un Rappresentante del CONI.

Possono far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Il Sindaco, previo avviso scritto, può revocare la nomina di qualsiasi dei componenti della predetta Commissione.

Le funzioni di Segretario verbalizzante della Commissione sono svolte da un dipendente del settore Commercio designato dal Responsabile.

ART. 4

NOMINA E DURATA DELLA COMMISSIONE

La Commissione Comunale di vigilanza viene nominata con decreto del Sindaco e rimane in carica per tre anni . Ove non venga ricostituita nel termine anzidetto, ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 16 maggio 1994 n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15 luglio 1994 n. 444, la Commissione è prorogata per non più di 45 giorni decorrenti dal giorno della scadenza del termine stesso. Nel periodo di proroga possono essere adottati esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili con specifica indicazione dei motivi di urgenza ed indifferibilità.

ART. 5

COMPITI DELLA COMMISSIONE

Alla Commissione spettano i seguenti compiti:

- a) Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- b) Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene di locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene sia nell'interesse della prevenzione degli infortuni;
- c) Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica;
- d) Accertare ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 8 gennaio 1998 n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18 marzo 1968 n. 337;

- e) Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

ART. 6

SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

Ai componenti esterni della Commissione non dipendenti dell'Amministrazione Comunale spetta, per non più di una volta nella stessa giornata, un gettone di presenza omnicomprensivo il cui importo sarà determinato dalla G.C.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a totale carico di chi ne richiede l'intervento. Il richiedente è tenuto ad effettuare un versamento il cui importo viene determinato dalla Giunta Comunale.

Qualora la richiesta provenga da Associazioni ONLUS, senza fini di lucro, l'istanza di cui trattasi non è soggetta ad oneri economici.

Detta somma deve essere pagata mediante versamento tramite conto corrente postale in favore del Comune prima dell'esame progetto.

ART. 7

FUNZIONAMENTO E ATTI DELLA COMMISSIONE

La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare a cura del Segretario della Commissione a tutti i componenti con indicati: il giorno, l'ora, la sede ovvero il luogo della verifica, gli argomenti da trattare e con i documenti da verificare allegati.

L'avviso deve essere spedito:

- Almeno venti giorni prima dello svolgimento della manifestazione;
- Almeno venti giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
- Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare, ne dà tempestiva comunicazione al Segretario o provvede a propria cura ad avvertire colui che lo supplisce affinché intervenga alla riunione;
- Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e ove necessario, nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente nell'avviso di comunicazione.

ART. 8

RILASCIO DEL PARERE

Il parere tecnico della Commissione, come atto amministrativo di natura obbligatoria e vincolante, deve essere reso per iscritto (verbale di sopralluogo dei componenti della Commissione comunale tecnica di vigilanza sui locali e/o di pubblico spettacolo) e adottato con l'intervento di tutti i componenti.

Il verbale deve essere motivato, in fatto ed in diritto e sottoscritto da tutti i membri della Commissione e dal segretario.

La segreteria della Commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei pareri, raccogliendoli annualmente in apposito raccoglitore.

Gli atti della Commissione sono comunicati dalla segreteria al destinatario del provvedimento finale che può partecipare anche mediante un proprio rappresentante e presentare memorie e documenti.

ART. 9

DOMANDE DIRETTE AD OTTENERE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 68 E 69 DEL T.U.L.P.S.– R.D. n. 773/1931 NONCHÉ VERIFICA DELL'AGIBILITÀ DI CUI ALL'ART. 80 DEL PREDETTO T.U.L.P.S.

Le domande inerenti gli spettacoli e gli intrattenimenti pubblici di carattere locale soggetti al rilascio delle licenze di cui agli artt. 68 e 69 nonché quelle per la verifica di cui all'art. 80 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 773/1931, devono essere formulate con istanza redatta in conformità alla legge sul bollo, dirette al Responsabile del Servizio e devono essere inviate per posta ovvero presentate direttamente a questo Comune, almeno 30 giorni prima della data di inizio della manifestazione.

Ogni domanda, perché risulti completa e procedibile deve contenere:

- a) Generalità complete, codice fiscale e fotocopia di un documento di riconoscimento (in corso di validità) del richiedente, qualifica dallo stesso rivestita, ragione sociale e/o nominativo del comitato od associazione per il quale presenta l'istanza, sede e numero di partita I.V.A. o codice fiscale;
- b) Indicazione del luogo e/o del locale ove intende svolgere la manifestazione, ubicazione, periodo di durata;
- c) Programma dettagliato della manifestazione;
- d) Giorno ed ora in cui l'allestimento della struttura o del locale sarà pronto per essere sottoposto a verifica da parte dei componenti della Commissione.

Contestualmente alla presentazione o alla trasmissione della domanda devono essere prodotti tutti i documenti e fornite le notizie descritte nell'allegato 1 del presente regolamento, al fin di consentire alla Commissione la valutazione della stessa.

Tutti i documenti da presentare devono essere in originale o in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'Albo.

In relazione alla particolarità dei luoghi e/o delle strutture da collaudare, la Commissione può richiedere, ai fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa.

ART. 10

LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO - DEFINIZIONE

Per locale si intende l'insieme di fabbricati ed ambienti, comprensivi di servizi e disimpegni ad essi annessi, nonché i luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento ed i luoghi all'aperto o in luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico. Per locali di trattenimento si intendono i locali destinati ad attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli.

Per locali multiuso si intendono i locali adibiti ordinariamente ad attività non soggette al controllo della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, utilizzati occasionalmente per intrattenimenti e pubblici spettacoli.

Per fabbricati o impianti complessi, comprensivi o no di richiesta di deroga, si intendono quei luoghi adibiti permanentemente o provvisoriamente a pubblico spettacolo che per il loro

funzionamento prevedono una complessità di verifiche quali oltre alla sala o spazio destinato al pubblico spettacolo includono:

- a) Altra sala o spazio destinato a pubblico spettacolo;
- b) Presenza singola o contemporanea di altre attività a servizio della sala o spazio di cui al punto a. (bar, ristorante, esposizioni, riunioni, altre attività che prevedono la possibile presenza di pubblico);
- c) La presenza di più centrali termiche.

ART. 11

TIPOLOGIA LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO SOGGETTI A VERIFICA DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA

Viste le specificazioni di cui all'art.17 della circolare della Direzione Generale dei servizi antincendio del Ministero dell'interno n.16 del 1951 e D.M. 19 agosto 1996, la verifica da parte della Commissione Comunale si esplica, principalmente su:

- teatri con capienza compresa tra 200 e 1.300 persone, qualora ricorrano le eccezioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311;
- teatri tenda (locali con copertura a tenda destinati a spettacoli o trattenimenti);
- cinematografi;
- cinema – teatri (locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli in genere);
- locali di trattenimento (locali destinati ad attrazioni varie nonché spazi all'interno di esercizi pubblici attrezzati o, comunque destinati allo svolgimento di spettacoli o trattenimenti);
- sale da ballo, discoteche, disco - bar, night club;
- luoghi destinati a spettacoli viaggianti;
- parchi di divertimento;
- circhi;
- luoghi all'aperto, ubicati in spazi all'aperto ove l'accesso sia subordinato a determinate condizioni, ovvero delimitato o attrezzato con strutture per lo stazionamento del pubblico ed allestiti per spettacoli e trattenimenti, comprese competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi genere;
- locali multiuso, ovvero adibiti di norma ad attività non di spettacolo e/o trattenimento, ma utilizzati solo occasionalmente per dette attività;
- sale polivalenti intese come locali adibiti ad attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse;
- impianti sportivi, con capienza compresa tra 201 e 5000 persone, in genere dotati di attrezzature per lo stazionamento di spettatori;
- piscine natatorie pubbliche.

ART. 12

ALLESTIMENTI TEMPORANEI – VERIFICA DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA

L'agibilità relativa agli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente e con le stesse attrezzature, ha validità due anni dalla data del rilascio, ovvero sia 2 edizioni successive del medesimo evento anche se non perfettamente coincidenti temporalmente a due anni 2, fatto

salvo il caso in cui la Commissione, in considerazione della natura dei luoghi o degli impianti, non ne limiti diversamente la durata.

In occasione delle richieste di licenza ex art. 68 o 69 del T.U.L.P.S., successive alla prima richiesta, l'organizzatore dovrà presentare, almeno 5 (cinque) giorni prima dello svolgimento della manifestazione, una autocertificazione con la quale attesta l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le medesime modalità di impiego. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, ovvero a nuova installazione di struttura già esaminata con parere positivo dalla Commissione di Vigilanza, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata da tecnico abilitato ai sensi della legge n.46/1990, decorsi due anni dal rilascio dell'agibilità dovrà essere presentata una nuova domanda di sopralluogo secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 13

MANIFESTAZIONI ABUSIVE

Sono considerate abusive e soggette alle relative sanzioni, anche penali, le manifestazioni eventualmente organizzate in mancanza di titolo autorizzatorio in contrasto con le disposizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.

ART. 14

REVOCA

Per motivi inderogabili di ordine pubblico o di sicurezza pubblica o di igiene il Sindaco può, con Ordinanza motivata, sospendere ogni manifestazione e richiedere lo sgombero dell'area ovvero dei locali autorizzati.

ART. 15

SANZIONI AMMINISTRATIVE ED ACCESSORIE

Le violazioni alle disposizioni del presente regolamento sono assoggettate alla sanzione amministrativa stabilita da leggi e regolamenti vigenti in materia.

L'inadempienza alle norme indicate nel presente regolamento, comporta, altresì la revoca della concessione di utilizzo del suolo pubblico eventualmente concessa.

ART. 16

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento, una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di approvazione, è pubblicato per quindici giorni all'Albo Pretorio del Comune ed entra in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di legge.

NOTIZIE E DOCUMENTAZIONE DA FORNIRSI A CURA DEL RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE

- 1) NOTIZIE:** i punti di cui alle lettere b), c), d) non riguardano spettacoli viaggianti, parchi di divertimento (giostre-lunapark).
- a)** Nell'area della manifestazione sono predisposti n. _____ di adeguati e idonei mezzi di estinzione;
- b)** Le uscite di sicurezza verranno mantenute sgombre da ogni possibile ostacolo che possa compromettere un adeguato esodo;
- c)** Sono messi a disposizione del pubblico per tutta la durata della manifestazione i servizi igienici in n. _____, di cui n. _____ per i portatori di handicap, così dislocati:
- _____
- d)** Nel corso della manifestazione:
- ☐ NON AVVIENE preparazione, somministrazione di alimenti e bevande.
 - ☐ AVVIENE preparazione, somministrazione di alimenti e bevande e, pertanto allega alla presente, domanda diretta ad ottenere autorizzazione sanitaria temporanea.
 - ☐ NON È PREVISTO l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi.
 - ☐ È PREVISTO l'impiego di macchinari ed impianti rumorosi (altoparlanti, microfoni, impianti musicali), dalle ore _____ alle ore _____ de__ giorn__ _____.
- Si assicura comunque che le emissioni sonore derivate non supereranno i limiti previsti dalla L.R. n. 3/2002.
- ☐ LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGE all'interno di una struttura/tensostruttura chiusa.
 - ☐ LA MANIFESTAZIONE SI SVOLGE all'interno di una struttura (tipo ballo a palchetto) aperta ai lati.

2) DOCUMENTAZIONE ALLEGATA REDATTA DA TECNICI ABILITATI O DA DITTE ABILITATE

- a)** Calcoli di stabilità delle strutture;
- b)** Verbal di prova di carico 600 Kg/mq;
- c)** Copia dichiarazione del produttore dei materiali costituenti la struttura e il relativo arredamento, attestante la conformità degli stessi alla reazione al fuoco di cui ai Decreti del Ministero dell'Interno vigenti in materia;
- d)** Relazione tecnica descrittiva del locale e/o impianto, planimetria in scala 1:200, progetto di tutti gli impianti elettrici realizzati e di quelli termici (redatti da tecnico abilitato);
- e)** Dichiarazione ai sensi della legge n. 46/1990 degli impianti elettrici e termici, resa dalla ditta installatrice, se abilitata alla certificazione, oppure da altra ditta purché abilitata, iscritta all'albo delle imprese artigiane della C.C.I.A.A., corredata da copia della visura camerale di iscrizione;
- f)** Collaudo impianti elettrici e termici redatto da tecnico abilitato;
- g)** Planimetria quotata descrittiva dell'area, delle strutture e del loro posizionamento all'interno dell'area.
- Se la manifestazione è realizzata in ambienti chiusi:**
- h)** calcolo illuminotecnico relativo all'illuminazione di sicurezza ove venga dimostrato un illuminamento pari a 5 lux nelle vie di esodo e pari a 3 lux nelle altre zone. Tali rilievi devono essere riferiti ad un metro dal piano di calpestio. L'impianto dovrà essere certificato ai sensi della legge n. 46/1990 e s.m.i. ed essere collaudato da tecnico abilitato.

Data _____

FIRMA

**MODALITA' DA SEGUIRE PER EFFETTUARE:
BALLI - PUBBLICI SPETTACOLI - TRATTENIMENTI PUBBLICI E SIMILI**

Attività per le quali non è richiesta specifica licenza

I titolari di esercizi pubblici che intendano utilizzare:

- apparecchi televisivi
- apparecchi radio
- impianti stereo con radio-registratore-lettore CD monoblocco o a più componenti

non hanno necessità di munirsi di licenza quando l'utilizzo delle apparecchiature sopra indicate avvenga:

- senza richiedere il pagamento di alcun biglietto
- senza applicare maggiorazioni al costo delle consumazioni che abitualmente viene praticato
- senza predisporre allo scopo il locale apportando modifiche alla normale sistemazione dei tavolini e delle sedie (ad esempio ad anfiteatro)
- senza la presenza di un animatore.

Se non viene rispettato anche solo un punto delle condizioni sopra enunciate è necessario dotarsi delle licenze previste dagli artt. 68 e 69 del TULPS (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).

Non è altresì richiesto il rilascio di alcuna autorizzazione specifica qualora il gestore di esercizio ricettivo organizzi un'attività ricreativa ad esclusivo uso delle persone alloggiate nella propria struttura, per realizzare la quale non venga modificato lo stato dei locali né vengano installate strutture di una certa entità (palchi con altezza superiore a m.0,80 - scenari) che comunque possano precludere il normale deflusso dei clienti che abitualmente affollano i locali interessati.

Infatti l'autorizzazione rilasciata dal Comune per lo svolgimento dell'attività ricettiva (alberghi-residences-campeggi-parchi vacanze) abilita - tra l'altro - ad installare AD USO ESCLUSIVO DELLE PERSONE ALLOGGiate attrezzature a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.

LICENZA PER PUBBLICI SPETTACOLI----PUBBLICI TRATTENIMENTI ----BALLI

I titolari di esercizi pubblici che intendano organizzare e/o ospitare nelle proprie strutture balli o pubblici intrattenimenti o pubblici spettacoli devono ottenere la licenza prevista dagli artt. 68 e 69 del TULPS.

Il rilascio delle licenze previste dagli artt. 68 e 69 del TULPS è SUBORDINATO al nulla osta di agibilità previsto dall'art. 80 del TULPS e dagli artt. 141, 141 bis e 142 del regolamento di esecuzione del TULPS i quali prevedono **in tutti i casi** l'esame preventivo del progetto da parte della competente Commissione appositamente costituita che:

- esprime il parere sui progetti presentati per la realizzazione delle attività interessate;
- verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali interessati al pubblico spettacolo o trattenimento;
- indica le misure e le cautele necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni.

Una volta acquisito il parere sul progetto da parte della Commissione competente, verrà eseguito il sopralluogo per la verifica della conformità dei locali a tutte le condizioni richieste circa solidità, sicurezza, igiene, antinfortunistica, prevenzione incendi ed infortuni, e per l'accertamento della conformità alle disposizioni vigenti prescritte per la sicurezza e l'incolumità pubblica.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone le verifiche e gli accertamenti di cui sopra sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista, come meglio spiegato al "3° CASO" più avanti contemplato.

N.B.: Le commissioni competenti effettuano il sopralluogo per il collaudo delle strutture e delle attrezzature per le quali viene richiesto, entro le ore 12.00 del venerdì, se non festivo. E' pertanto necessario che entro tale orario i locali e le attrezzature interessati siano all'uopo allestiti.

PROCEDURA per il rilascio delle licenze

Coloro i quali intendano richiedere la licenza prevista dagli artt. 68 e 69 del TULPS devono presentare al Sindaco apposita istanza in marca da bollo da € 10,33 contenente i dati anagrafici del richiedente o quelli della società che eventualmente rappresenta, il tipo di spettacolo (descrizione dettagliata), il luogo, la data e l'orario di svolgimento.

Contestualmente (cioè nella stessa istanza per il rilascio della licenza) deve essere richiesto:

1° CASO

Se la capienza è superiore ai 1300 spettatori per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti o di 5000 spettatori per gli altri locali:

- il nulla osta previsto dall'art. 80 del T.U.L.P.S., rilasciato dalla Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di Savona; a tal fine devono essere indicati il giorno e l'ora in cui saranno allestiti i locali e/o installate le attrezzature per l'ispezione.

Alla suddetta istanza deve essere allegata, a firma di tecnico abilitato, la seguente documentazione:

- 1) planimetria in scala dei locali
- 2) progetto delle strutture e degli impianti tecnologici (descrizione dell'impianto, schemi topografici dell'impianto, impianti antincendio)
- 3) progetto dell'impianto elettrico (descrizione dell'impianto, schemi topografici di distribuzione, schema topografico dell'impianto di terra, schema topografico dell'impianto di sicurezza, schemi dei quadri)
- 4) concessione edilizia (ove occorrente) con dichiarazione del direttore dei lavori sulla realizzazione dell'impianto come da progetto presentato
- 5) collaudo statico delle strutture
- 6) dichiarazione dei rivestimenti e materiali utilizzati (soffitto, contro soffitto, pareti, pavimento etc) nonché degli arredi, tendaggi, sipari, poltrone, sedie, tavoli etc.) con l'indicazione della classe di reazione al fuoco, attestato dal Ministero dell'Interno con apposizione del "marchio di conformità al prototipo omologato"
- 7) dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, con particolare riguardo alle messe a terra
- 8) dichiarazione di perfetto montaggio delle strutture (questa dichiarazione può essere presentata anche il giorno del sopralluogo)
- 9) collaudo annuale delle attrezzature (solo per le attività di spettacolo viaggiante)
- 10) documentazione di previsione di impatto acustico come previsto dall'art. 8 comma 5 della legge n. 447/95

Dovrà essere inoltre allegata l'attestazione della ricevuta del versamento di € 42, 87 sul c/c postale n. 9175 intestato a Tesoreria Provinciale dello Stato di Savona, con causale "spese per richiesta nulla osta agibilità".

2° CASO

Se la capienza è pari o inferiore ai 1300 spettatori per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti o pari o inferiore ai 5000 per gli altri locali:

- il nulla osta di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS, rilasciato dalla Commissione Tecnica Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo; a tal fine devono essere indicati il tipo di spettacolo (descrizione dettagliata), il giorno e l'ora in cui saranno allestiti i locali e/o installate le attrezzature per l'ispezione.

Alla suddetta dovrà essere allegata, a firma di tecnico abilitato, la documentazione elencata nell'allegato A) e ricevuta di versamento di € 150/200.

3) e l'attestazione della ricevuta del versamento di € _____ (per ogni sopralluogo) sul c/c postale n. intestato a Comune di San Pietro a Maida, con causale "spese per sopralluoghi e attività della Commissione Comunale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo".

3°CASO

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, fermo restando che va comunque effettuato l'esame preventivo del progetto da parte della competente Commissione appositamente costituita, e pertanto all'istanza deve essere allegato collaudo annuale delle attrezzature (solo per le attività di spettacolo viaggiante) e la documentazione elencata ai punti dal N. 1 al N. 10 previsti nel 1° caso, esclusa l'attestazione del versamento, che non è dovuto), **le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo degli architetti o nell'albo dei periti industriali o nell'albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.**

RIEPILOGANDO:

Spettacoli ed intrattenimenti in pubblici esercizi:

- 1) parere sul progetto espresso dalla Commissione in tutti i casi;
- 2) verifica, da parte della competente Commissione, per manifestazioni in luoghi con capienza superiore alle 200 persone;
- 3) verifica, da parte di un tecnico abilitato, per manifestazioni in luoghi con capienza fino a 200 persone.

In tutti i casi sarà cura dell'ufficio preposto alla ricezione dell'istanza convocare la competente Commissione Comunale, sia per il parere, sia per il sopralluogo di verifica (ad esclusione del 3° caso) con un minimo di 10 giorni di preavviso ed in presenza della dovuta ed indispensabile documentazione.

PREVENZIONE INCENDI

Anche per i locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli con **capienza non superiore a 100 persone**, utilizzati anche occasionalmente per spettacoli, trattenimenti e riunioni, devono comunque essere rispettate le disposizioni del D.M. 19/08/1996, **relative all'esodo del pubblico, alla statica delle strutture e all'esecuzione a regola d'arte degli impianti installati, la cui idoneità, da esibire ad ogni controllo, dovrà essere accertata e dichiarata da tecnici abilitati.**

Per i suddetti locali con **capienza superiore alle 100 persone** e per gli altri locali come i cinema, teatri, auditori e sale convegno, sale da ballo e discoteche, teatri tenda, circhi, luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento, luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico, anche se con capienza inferiore alle 100 persone, **si deve richiedere ed ottenere il certificato (rilasciato dal Comando provinciale dei VVFF) di prevenzioni incendi.**

Sono esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni contenute nel D.M. 19/08/1996, i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "Karaoke" o simili, **a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed accoglimento prolungato degli avventori, e che la sala abbia capienza non superiore a 100 persone.**

PUBBLICI SPETTACOLI - PUBBLICI TRATTENIMENTI - BALLI

Nelle Piazze e nelle Vie pubbliche

Per l'organizzazione di pubblici spettacoli o pubblici trattenimenti o balli nelle piazze e nelle pubbliche vie che:

- non siano svolti per mestiere
- le aree interessate non vengano delimitate da nessuna recinzione (come fioriere, transenne, etc.) che possano precludere il libero transito agli astanti
- non vengano installate apparecchiature o strutture quali (per esempio) un palco con altezza superiore a m. 0,80, scenografie che normalmente vengono utilizzate nei teatri, tralicci per gli impianti luce

NON E' NECESSARIA LICENZA

Il responsabile della manifestazione deve attenersi alle disposizioni contenute nel D.M. 19/08/96 (Prevenzione incendi).

Fermo restando, per il responsabile della manifestazione, il rispetto del citato D.M. 19/08/96:

- qualora le manifestazioni nelle piazze e nelle pubbliche vie non sono svolte per mestiere ma non si è in possesso degli altri requisiti sopra indicati, deve essere richiesto il nulla osta di agibilità previsto dall'art. 80 del TULPS seguendo la casistica precedentemente indicata nella procedura per il rilascio delle licenze e riferita al tipo di manifestazione ed alla capienza del sito.

- qualora, viceversa, le manifestazioni nelle piazze e nelle pubbliche vie sono organizzate per mestiere, pur rispettando gli altri requisiti, deve essere richiesta la licenza prevista dagli artt. 68 e 69 del TULPS ed il nulla osta di agibilità previsto dall'art. 80 del TULPS, sempre seguendo la casistica precedentemente indicata nella procedura per il rilascio delle licenze e riferita al tipo di manifestazione ed alla capienza del sito.